

city green light



Comune di Oristano

Proposta per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici con predisposizione degli stessi ai servizi di Smart Cities del Comune di ORISTANO;
ai sensi dell'Art.183 comma 15 del Dlgs 50/2016

PROGETTO: Studio di Fattibilità

TITOLO ELABORATO: Matrice dei Rischi

COD. ELABORATO: MR

REVISIONI: PRIMA EMISSIONE - 22/02/2022

SCALA: -

PROGETTISTI

Ing. Alessandro Visentin



Ing. Christian Valerio



Ing. Laura Romito



ALLEGATO - MATRICE DEI RISCHI

PREMESSA

Le Linee Guida n. 9, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”), relative al “*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018 (di seguito “Linee Guida n.9 ANAC”), che definiscono le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso la predisposizione e applicazione di sistemi di monitoraggio, esercitano il controllo sull’attività dell’operatore economico affidatario di un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP), verificando in particolare la permanenza in capo allo stesso dei rischi trasferiti.

Sulla base delle Linee Guida N.9 ANAC, al contratto di PPP o di concessione è allegata la cosiddetta “matrice dei rischi”, che rappresenta un documento di sintesi dell’analisi dei rischi connessi all’intervento. Il presente “Allegato 2 – Matrice dei Rischi” costituisce dunque parte integrante della bozza di convenzione cui è allegato.

L’analisi dei rischi conferisce alle amministrazioni una maggiore consapevolezza delle criticità che potrebbero emergere nel corso dell’intervento e contribuisce a rafforzare il potere di contrattazione del soggetto pubblico con il partner privato.

La matrice dei rischi, poiché rappresenta la ripartizione dei rischi tra le parti, così come definitivamente fissata nei documenti contrattuali, consente infine un agevole controllo sul mantenimento in capo al privato dei rischi allo stesso trasferiti.

Le amministrazioni aggiudicatrici identificano e valutano gli specifici rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera o del servizio oggetto del contratto di PPP, ponendo gli stessi in capo al soggetto che presenta la maggiore capacità di controllo e gestione degli stessi.

Ai fini della valutazione della capacità di gestione del singolo rischio occorre verificare la possibilità per ciascuno dei partner del progetto di adottare misure idonee a ridurre gli effetti negativi di tali eventi (ad es. attraverso polizze di assicurazione disponibili sul mercato).

Nei contratti PPP, ai sensi dell’articolo 180, comma 3, del Codice, è necessario che sia trasferito in capo all’operatore economico, oltre che il **rischio di costruzione**, anche il **rischio di disponibilità** o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il **rischio di domanda** dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera.

Di seguito si presenta una descrizione dettagliata di tali categorie di rischio, come definite, rispettivamente, dall’art. 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc) del Codice, e un’analisi che identifica e valuta gli specifici rischi ad essi connessi, sulla base di quelli identificati dalle Linee Guida n.9 ANAC, per i contratti di concessione aventi ad oggetto i servizi di “progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo, la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici, e la realizzazione di interventi finalizzati all’implementazione dei servizi *smart city*”.

In particolare, per i contratti di concessione, l’allocazione di tali rischi in capo all’operatore economico deve sostanziarsi nel trasferimento allo stesso del **rischio operativo**, definito dall’art. 3 comma 1 lett. zz) del Codice degli appalti come “il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito all’operatore economico. Si considera che

l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all'operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile”.

Per la valutazione del grado di rischio dei diversi rischi identificati si utilizza una scala da 1 a 5 con i seguenti significati:

Grado	Probabilità del rischio	Descrizione
1	Rischio molto basso	la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è molto bassa o remota e le clausole contrattuali atte a gestire il rischio sono molto forti
2	Rischio basso	la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è bassa anche se possibile e le clausole contrattuali atte a gestire il rischio sono molto forti
3	Rischio medio	la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è bassa e le clausole contrattuali atte a gestire il rischio sono forti, ma è possibile che si determini una condizione in cui si manifestano ritardi nella esecuzione delle opere e costi aggiuntivi limitati
4	Rischio alto	la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è bassa e le clausole contrattuali atte a gestire il rischio lasciano comunque la possibilità che si determinino ritardi nella esecuzione delle opere nonché maggiori esborsi
5	Rischio molto alto	la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è media e le clausole contrattuali atte a gestire il rischio lasciano comunque la possibilità che si determinino ritardi nella esecuzione delle opere nonché maggiori esborsi

1 IL RISCHIO DI COSTRUZIONE

Il Rischio di costruzione è il “rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera” (art. 3, comma 1, lett. aaa), del Codice).

In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

1.1 Rischio di commissionamento

Il rischio che l'opera non riceva il consenso, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori d'interessi nei confronti dell'opera da realizzare), con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere di contenziosi, ovvero nei casi estremi, con il conseguente venir meno dell'affidamento.

Data la tipologia di procedura adottata che prevede la presentazione del progetto da parte degli offerenti precedentemente alla stipula del contratto, la fase di approvazione delle opere da realizzare avviene direttamente durante la valutazione dei progetti.

Tale rischio è dunque a carico del Concedente in quanto è esso stesso che verifica la rispondenza del progetto presentato ai propri interessi prima della formalizzazione del contratto di concessione.

Pertanto, si giudica questo rischio molto basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 1.

1.2 Rischio amministrativo

Il rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, o anche al rilascio dell'autorizzazione con prescrizioni, con conseguenti ritardi nella realizzazione.

Tale rischio è in capo al Concessionario e al Concedente ognuno per la parte di competenza, mentre resta totalmente condiviso il rischio del danno connesso al ritardo dell'ente terzo che deve rilasciare il permesso e/o l'autorizzazione.

La natura delle opere da realizzare è tale che il rischio di un ritardo nell'ottenimento di permessi è molto basso, in quanto il soggetto principalmente interessato dal rilascio dei permessi è lo stesso Concedente che è parte del contratto di concessione.

Pertanto, si giudica questo rischio molto basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 1.

1.3 Rischio espropri

Il rischio connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o stima.

Le opere da realizzare sono tutte su suolo pubblico e non sono previste situazioni di esproprio che possono far variare i valori economici o i tempi di esecuzione delle opere previsti nel contratto pertanto questo rischio non si ritiene applicabile alla fattispecie contrattuale.

1.4 Rischio ambientale e/o archeologico

Il rischio legato alle condizioni del terreno, nonché di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica.

Le opere da realizzare insistono su suolo pubblico già urbanizzato, non richiedono opere di scavo significative che possono interessare potenziali luoghi di interesse archeologico.

Pertanto, si giudica questo rischio molto basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 1.

1.5 Rischio di progettazione

Il rischio connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera.

Nel caso specifico, è il rischio che la progettazione definitiva e quella esecutiva dell'opera non rispettino quanto stabilito dal progetto di fattibilità in termini di interventi da effettuare, parametri da rispettare e risparmio energetico, rendendo tutto il servizio inadeguato.

Il rischio è a carico del Concessionario in quanto esso stesso si assume, nella bozza di convenzione, l'impegno di redigere i progetti secondo gli indirizzi stabiliti in fase di gara, e secondo precisi criteri di dettaglio. Il ripristino della progettazione al livello di qualità previsto dagli impegni presi contrattualmente, è assicurato dalla garanzia definitiva prestata prima della firma del contratto, che può essere escussa a prima richiesta proprio in caso di mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

Pertanto, si giudica questo rischio basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 2.

1.6 Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto

Il rischio collegato al mancato rispetto degli standard di progetto.

Tale rischio è totalmente in capo al Concessionario e qualora le soluzioni progettuali e/o le apparecchiature proposte non siano coerenti con quanto previsto dal progetto esecutivo approvato,

intervengono le clausole contrattuali, le penali relative agli inadempimenti, nonché le polizze e le garanzie previste.

Pertanto, si giudica questo rischio basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 2.

1.7 Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto

Tale rischio è in capo al Concessionario. La probabilità di aumento del costo dei fattori produttivi è bassa in quanto la realizzazione delle opere, così come previsto dal Cronoprogramma, dovrà avvenire entro un tempo massimo di [•] mesi dalla data di avvio del servizio e la natura dei fattori produttivi quali manodopera, materiali, uso di mezzi d'opera non si presta a repentini cambiamenti.

Pertanto, si giudica questo rischio basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 2.

1.8 Rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione

Tale rischio è in capo al Concessionario. Il progetto presentato, così come previsto da contratto, dovrà contenere delle sezioni minime tra cui quella relativa al dettaglio dei costi di realizzazione e dei tempi di esecuzione delle opere.

Qualora il progetto porti ad un'errata valutazione di costi e tempi di costruzione, intervengono le clausole previste nella bozza di convenzione relativamente alla riduzione del canone, le penali contrattuali relative agli inadempimenti nonché le polizze assicurative e le garanzie definitive previste.

Pertanto, si giudica questo rischio basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 2.

1.9 Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori

Il rischio legato al subappalto per il Concessionario è quindi quello connesso alla sua responsabilità esclusiva nei confronti del Concedente anche nel caso in cui il subappaltatore non esegua le prestazioni per cui è stato assunto, o le esegua in maniera non conforme alle prestazioni contrattuali.

Non si può escludere che si possano verificare inadempimenti contrattuali anche in capo alle società subappaltatrici, ma le clausole e le procedure di controllo previste nella bozza di convenzione consentono di minimizzarne il rischio.

Pertanto, si giudica questo rischio molto basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 1.

1.10 Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata

La documentazione di gara prevede requisiti specifici relativi alla tecnologia da utilizzare negli interventi di efficientamento energetico.

Il rischio che il Concessionario possa incorrere in casi di inaffidabilità o inadeguatezza della tecnologia è basso in quanto sono state effettuate le opportune analisi e valutazioni per l'identificazione delle tecnologie ammesse.

Pertanto, si giudica questo rischio molto basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 1.

2 IL RISCHIO DI DOMANDA

Il Rischio di domanda è "il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare, ovvero, il rischio legato alla mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa" (art. 3, comma 1, lett. ccc), del Codice).

Trattandosi di opera fredda, la tipologia di attività oggetto del servizio non è soggetta a “*Rischio di Domanda*”, come pure espressamente assentito dall’art. 180 comma 3 del Codice degli appalti.

2.1 Rischio di contrazione della domanda di mercato

Rischio di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella del Concessionario.

Questo rischio non è applicabile alla fattispecie contrattuale in quanto il servizio svolto non fa riferimento ad un mercato.

2.2 Rischio di contrazione della domanda specifica

Rischio collegato all’insorgere nel mercato di riferimento di un’offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda.

Questo rischio non è applicabile alla fattispecie contrattuale, in quanto il servizio svolto non fa riferimento ad una domanda di mercato e non vi è nessun rischio di contrazione della domanda specifica.

3 IL RISCHIO DI DISPONIBILITÀ

Il Rischio di disponibilità è “il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti” (art. 3, comma 1, lett. bbb), del Codice).

In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

3.1 Rischio di manutenzione straordinaria

Il rischio legato alla manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi.

Tale rischio può manifestarsi nel caso in cui l’affidabilità degli apparecchi sia inferiore a quella stimata da progetto e comporti quindi più sostituzioni di quante preventivate, con spese aggiuntive per i ricambi e l’impiego di risorse umane, non stimabili a priori, oppure nel caso in cui le valutazioni di conformità normativa non siano state svolte in modo adeguato.

Le penali previste contrattualmente nella bozza di convenzione per il mancato rispetto delle tempistiche di intervento e degli standard prestazionali garantiscono ampiamente dal rischio di sostenere costi per una manutenzione straordinaria.

Pertanto, si giudica questo rischio basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 2.

3.2 Rischio di performance

Rischio che la struttura organizzativa messa a disposizione e/o i servizi erogati non siano conformi agli indicatori di prestazione (*Key Performance Indicator - KPI*) o agli standard tecnici e funzionali stabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi.

L’eventuale rischio di performance è in capo al Concessionario e mitigato dalle clausole contrattuali e dalle penali previste in funzione dei livelli di performance raggiunti.

Pertanto, si giudica questo rischio basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 2.

3.3 Rischio di obsolescenza tecnica

Rischio legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione.

L'eventuale rischio di obsolescenza tecnica è in capo al Concessionario e mitigato dalle clausole contrattuali sulle attività di manutenzione correttiva a guasto.

Pertanto, si giudica questo rischio molto basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 1.

3.4 Rischio di danni derivanti da terzi

Rischio legato a possibili danni esterni alla conduzione degli impianti.

Tali rischi rimangono in capo al Concedente in quanto esistono indipendentemente dall'applicazione del contratto di concessione e sono dipendenti comunque da eventi di natura accidentale ed eccezionale.

Pertanto, si giudica questo rischio molto basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 1.

4 ALTRI RISCHI

Accanto ai rischi generali di costruzione, di domanda e di disponibilità, vi sono altri rischi che possono presentarsi nella fase antecedente la stipula del contratto, sia in quella successiva, ovvero, durante l'intero ciclo di vita del contratto di Concessione.

Tra questi, si segnalano:

4.1 Rischio normativo-politico-regolamentare

Il rischio derivante da modifiche dell'assetto regolatorio e da decisioni politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente con conseguente aumento dei costi e dilatazione dei tempi per l'adeguamento.

Tale rischio è a carico del Concedente.

Tenuto conto delle modifiche normative-politiche-regolamentari avvenute nel corso degli ultimi anni nell'ambito dei contratti pubblici ed in particolare del servizio oggetto del contratto di concessione, si giudica questo rischio basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 2.

4.2 Rischio di finanziamento

Il rischio di finanziamento è il mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti dall'articolo 165, commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016.

Tenuto conto dei requisiti di solidità economico-finanziaria che il Concessionario ha dovuto dimostrare in fase di offerta, si reputa il rischio di finanziamento molto basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 1.

4.3 Rischio finanziario

Il rischio si concretizza in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell'operazione.

Tenuto conto della previsione di un piano economico-finanziario da parte del Concessionario a dimostrazione della sostenibilità dell'operazione, si reputa il rischio finanziario basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 2.

4.4 Rischio di insolvenza

Il rischio di insolvenza da parte dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti.

L'eventuale rischio di insolvenza è a carico del Concessionario e mitigato dalle clausole contrattuali previste, pertanto si giudica questo rischio basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 2.

4.5 Rischio delle relazioni industriali

Il rischio legato alle relazioni con altri soggetti che influenzino negativamente costi e tempi della consegna.

Tale rischio è in capo al Concessionario. Tuttavia, l'attuale ampia disponibilità sul mercato dei prodotti utilizzati negli interventi oggetto del contratto e l'elevato numero di player esistenti fa giudicare questo rischio molto basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 1.

4.6 Rischio di valore residuale

Il rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore (inteso come funzionalità del bene) inferiore alle attese.

Questo rischio è in capo al Concessionario e, pur possibile, vista la durata del contratto di concessione ed i contenuti tecnologici dello stesso, è molto basso in quanto la vita utile degli impianti gestiti ed efficientati nel corso della gestione contrattuale è superiore alla durata della concessione stessa.

Per questo motivo si giudica il rischio molto basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 1.

4.7 Rischio di interferenze

Il rischio di interferenze di sopra e sotto servizi, legato alla presenza nei tratti interessati dai lavori di servizi di varia natura (es. acqua, gas, energia elettrica, cavi, fibra ottica, ecc.).

Questa tipologia di rischi, in capo al Concedente, si ritiene mitigata dalle soluzioni atte a ridurre ovvero ad eliminare i rischi da interferenze individuati dal Concedente stesso nel DUVRI (Documento di valutazione dei rischi da interferenze).

Per questo motivo si giudica il rischio molto basso, da una scala da 1 a 5 si valuta 1.

5 STRUMENTI PER L'ANALISI E ALLOCAZIONE DEI RISCHI

Una corretta valutazione dei rischi è compiuta attraverso l'elaborazione di una "matrice dei rischi" che permette di definire se l'allocazione del rischio specifico sia in capo al Concedente o Concessionario o se non sia opportuno considerare altre forme di gestione condivisa. Più dettagliata è la matrice, minori sono le possibilità di trascurare aspetti rilevanti nella corretta allocazione dei rischi.

Al fine della costruzione della matrice dei rischi, sono stati considerati i seguenti aspetti:

- a) **identificazione del rischio**, ovvero l'individuazione di tutti quegli elementi che potrebbero costituire un rischio nella fase di progettazione, di costruzione o di gestione del servizio (colonna *Tipo di rischio*);
- b) **risk assessment**, ovvero la valutazione della probabilità del verificarsi di un evento associato ad uno specifico rischio e dei costi che ne possono derivare. È importante definire anche il momento in cui l'evento negativo si potrebbe verificare e valutarne gli effetti (colonna *Probabilità del verificarsi del rischio* e colonna *Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio*);
- c) **risk management**, individuazione dei meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti derivanti da un evento (colonna *Possibilità di mitigazione del rischio se trasferito al Concessionario* e colonna *Strumenti per la mitigazione del rischio*);
- d) **allocazione del rischio al Concedente e/o Concessionario** (colonna *Rischio a carico del Concedente* e colonna *Rischio a carico del Concessionario*);
- e) **corrispondenza tra rischio e trattamento dello stesso all'interno della Bozza di Convenzione**, effettuata mediante l'individuazione dell'articolo che disciplina lo stesso (colonna *Articolo della Bozza di Convenzione che identifica il rischio*).

6 MATRICE DEI RISCHI

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio	Possibilità di mitigazione del rischio se trasferito al privato	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del Concedente	Rischio a carico del Concessionario	Articolo della Bozza di Convenzione che identifica il rischio
1. Rischio di costruzione							
1.1. Rischio di commissionamento	1	SI	NO	-	SI	NO	-
1.2. Rischio amministrativo	1	SI	NO	-	NO	SI	Art. 13
1.3. Rischio espropri	NA	-	-	-	-	-	-
1.4. Rischio ambientale o archeologico	1	SI	NO	-	NO	SI	-
1.5. Rischio di progettazione	2	SI	SI	Clausole contrattuali	NO	SI	Art. 8.1 e 14
1.6. Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	2	SI	SI	Clausole contrattuali	NO	SI	Art. 15.1 e 25
1.7. Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ...	2	SI	SI	Clausole contrattuali	NO	SI	Art. 8.1 e 15.1
1.8. Rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione	2	SI	SI	Clausole contrattuali	NO	SI	Art. 8.1 e 15.1
1.9. Rischio di inadempimenti contrattuali da parte dei fornitori e subappaltatori	1	SI	SI	Clausole contrattuali	NO	SI	Art. 10
1.10. Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata	1	SI	SI	Clausole contrattuali	NO	SI	Art. 8.1 e 15.1
2. Rischio di domanda							
2.1. Rischio di contrazione della domanda di mercato	NA	-	-	-	-	-	-
2.2. Rischio di contrazione della domanda specifica	NA	-	-	-	-	-	-

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio	Possibilità di mitigazione del rischio se trasferito al privato	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del Concedente	Rischio a carico del Concessionario	Articolo della Bozza di Convenzione che identifica il rischio
3. Rischio di disponibilità							
3.1. Rischio di manutenzione straordinaria	2	SI	SI	Clausole contrattuali	NO	SI	Art. 16
3.2. Rischio di performance	2	NO	SI	Clausole contrattuali	NO	SI	Art. 24 e 25,27
3.3. Rischio di obsolescenza tecnica	1	SI	NO	-	NO	SI	Art. 16
3.4. Rischio di danni rilevanti da terzi	1	SI	NO	-	SI	NO	Art. 18 e 20
4. Altri rischi							
4.1. Rischio normativo-politico-regolamentare	2	SI	NO	-	NO	SI	Art. 25
4.2. Rischio di finanziamento	1	SI	NO	Requisiti di partecipazione	NO	SI	-
4.3. Rischio finanziario	2	SI	NO	-	NO	SI	-
4.4. Rischio di insolvenza	2	SI	SI	Clausole contrattuali	NO	SI	-
4.5. Rischio delle relazioni industriali	1	SI	SI	-	NO	SI	-
4.6. Rischio di valore residuale	1	NO	SI	Criterio premiante in fase di offerta	NO	SI	Art. 17
4.7. Rischio di interferenze	1	SI	-	DUVRI	SI	NO	-
4.8. Rischio di furto dei corpi illuminanti dopo il collaudo	NA	SI	SI	Assicurazioni/Scorte dedicate	SI	NO	

